

SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A.

ORDINANZA N. 28/2017

STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA “RACCORDO A35”

PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DEL TRAFFICO PER LAVORI

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Mastroviti, in qualità di Direttore di Esercizio della Società di Progetto Brebemi S.p.A., Concessionaria del Collegamento autostradale Brescia-Milano (A35), giusta Convenzione Unica di concessione sottoscritta con la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007 (in seguito “Brebemi” o “Concessionaria”)

PREMESSO CHE

(A) in data 25 novembre 2016 il Direttore dei Lavori nominato dalla Concessionaria ha effettuato, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 207/2010, artt. 153 e 154, la consegna dei lavori al Contraente Generale Interconnessione S.c.ar.l., dando avvio alle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della Variante Interconnessione A35-A4, approvati dal CIPE con delibera n. 19 dell'1 maggio 2016 e finalizzati al potenziamento del Raccordo A35;

(B) nell'ambito delle tempistiche di realizzazione definite nel Cronoprogramma, il Contraente Generale Interconnessione S.c.ar.l., con proprie lettere prott. n. I1/ICA4/0034472/17 del 27 giugno 2017 e I1/ICA4/0034811/17 del 28 giugno 2017, ha richiesto alla Concessionaria, ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada, l'adozione di prov-

vedimenti restrittivi sul traffico, secondo gli elaborati progettuali allegati alla presente Ordinanza, che comportano la modifica della configurazione viaria del Raccordo A35, tratto dalla progressiva 0+100 circa alla progressiva 6+460 circa;

(C) con Ordinanza 26/2017 del 26 giugno 2017, sono stati istituiti i necessari provvedimenti restrittivi di chiusura del Raccordo A35, propedeutici all'esecuzione delle attività sopra citate;

(D) il Contraente ha trasmesso, con nota prot. I1-ICA4-0034423/17 del 26 giugno 2017, specifica modifica tecnica relativa alla nuova configurazione viaria del Raccordo A35, secondo quanto già richiamato al punto B);

(E) il Direttore dei Lavori ha approvato, con nota prot. IC.DL.U-216.13/17 del 28 giugno 2017 detta modifica tecnica;

VISTO

- il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);

- il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.);

- il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (recante "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo");

- Il Progetto Esecutivo della Variante Interconnessione A35-A4, approvato dalla concedente CAL S.p.A.;

- la preventiva comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inviata con nota prot. SDP-U-1706-222-DE-

SGR del 28 giugno 2017 da Brebemi alla Concedente CAL;

ORDINA

1) che, dalle ore 6,00 del 3 luglio 2017 alle ore 24,00 del 30 novembre 2017, o comunque a decorrere dalla riapertura del Raccordo A35, chiuso come da Ordinanza n. 26/2017 del 26 giugno 2017 per consentire la predisposizione della nuova conformazione viaria, siano messi in atto, a cura, spese e responsabilità del Contraente Generale, su cui gravano gli obblighi di custodia delle opere consegnate, nonché l'onere di approntare con tempestività e diligenza gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada e dagli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione, i seguenti provvedimenti restrittivi sul traffico:

i. configurazione provvisoria delle correnti veicolari con regime viario a una corsia per senso di marcia di larghezza minima a 3,50 m, caratterizzato da segnaletica orizzontale e verticale provvisoria di cantiere;

ii. divieto di sorpasso come di seguito dettagliato:

i) corsia direzione Brescia:

- Autostrada A35: da pk 0+360 circa a pk 0+000;
- Raccordo A35: da pk 0+000 circa a pk 6+460;

ii) corsia direzione Milano:

- Raccordo A35: da pk 0+500 circa a pk 0+6+460;

iii. limite di velocità imposto, come di seguito dettagliato:

i) Corsia direzione Brescia:

- Autostrada A35 – tra pk 0+220 circa e pk 0+000: 40 km/h;
- Raccordo A35 – tra pk 0+000 e pk 0+700 circa: 40 km/h;
- Raccordo A35 – tra pk 0+700 circa e pk 4+920 circa: 50 km/h;
- Raccordo A35 – tra pk 4+920 circa e pk 6+120 circa: 40 km/h;
- Raccordo A35 – tra pk 6+120 circa e pk 6+460 circa: 50 km/h;

ii) corsia direzione Milano:

- Raccordo A35 – tra pk 0+500 circa e pk 4+920 circa: 50 km/h;
- Raccordo A35 – tra pk 4+920 circa e pk 6+460 circa: 40 km/h;
- Rampe dello svincolo di raccordo con la Tangenziale Sud di Brescia denominate ramo 3 (Ramo Tangenziale Sud-Brebemi), ramo 4 (Ramo Rotatoria - Brebemi) – da confluenza rampe a immissione su Raccordo A35: 40 km/h
- Rampa dello svincolo di raccordo con la Tangenziale Sud di Brescia denominata ramo 5 (Ramo SP 510 - Brebemi) – a partire da 225 m dall'immissione su Raccordo A35 sino alla medesima immissione: 40 km/h;

iv. chiusura delle piazzole di sosta lungo la corsia nord mediante delineatori flessibili;

v. chiusura della rampa direzione Brescia con provenienza SP19 direzione nord dello svincolo SP19;

vi. chiusura delle rampe dello svincolo Travagliato Ovest;

vii. chiusura delle rampe dello svincolo Travagliato Est;

2) che il traffico conseguente alla chiusura delle rampe di cui al punto precedente venga deviato sugli itinerari alternativi riportati negli elaborati

trasmessi dal Contraente Generale con la citata nota prot. n. II/ICA4/0034811/17 del 28 giugno 2017 e qui allegati;

- 3) che l'eventuale segnaletica presente sui luoghi debba essere opportunamente oscurata o rimossa a cura e spese del Contraente Generale per l'intera durata dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), ove in contrasto con quella temporanea e integrata nel rispetto degli itinerari alternativi; resta altresì a carico del Contraente Generale l'acquisizione delle autorizzazioni dagli Enti proprietari delle strade interessate;
- 4) che gli impianti segnaletici siano conformi a quanto riportato negli elaborati allegati.

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

Il Contraente Generale è tenuto ad adottare, a propria cura, spese e responsabilità, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada e dagli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

Il Contraente Generale rimane altresì obbligato ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni e raccomandazioni rese dal Concessionario.

Il Contraente Generale è altresì obbligato a comunicare alla Centrale Operativa del Concessionario qualsiasi evento che possa generare turbative al traf-

fico.

La presente ordinanza e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet www.brebemi.it sono consultabili nella sezione “Ordinanze”.

Brescia, lì 30 giugno 2017

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Giuseppe Mastroviti

